COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

ORIGINALE

Area Tecnica 1 - Lavori Pubblici

N° 351 del Registro Generale delle Determinazioni	Pubblicazione dal 28-07-2026 al 12-08-2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA 1 - LAVORI PUBBLICI
N. 153 del 24-07-2026

OGGETTO: REVOCA PROCEDURA DI GARA CIG B921FB202D AFFERENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DELLA S.R. EX S.S. 164 E DELLA S.P. 428 - CUP C77H24000960002.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 - LAVORI PUBBLICI

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 44 del 08/03/2001, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 20/01/1998, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N.06 del 17/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Bilancio di previsione 2026-2028;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.01/2026 del 02/01/2026 con il quale venivano assegnate allo scrivente le funzioni di cui all'art.107 del d.lgs. n.267/2000 riferite all'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici;

PREMESSO:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 13.08.2024, si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo degli **"interventi di messa in sicurezza dei tratti stradali della S.R. ex S.S. 164 e della S.P. 428"** redatto nell'ambito dell'aggregazione tra i Comuni di Acerno e Olevano sul Tusciano, destinato ad essere candidato a finanziamento di cui all'avviso pubblico regionale approvato con Decreto Dirigenziale n. 3 del 19.01.2024, i cui termini di scadenza per la candidatura delle proposte progettuali venivano a scadere il 30.09.2024 (termine di prima proroga);

- Che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.80 del 13/09/2024 della D.G. 08, prorogava ulteriormente i termini di scadenza del su richiamato avviso pubblico al 30.12.2024;

- Che in considerazione del nuovo termine di scadenza, con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 24.09.2024 si procedeva alla riapprovazione del progetto esecutivo degli "interventi di messa in sicurezza dei tratti stradali della S.R. ex S.S. 164 e della S.P. 428", redatto dalla struttura tecnica del Comune di

Comune di Acerno n.prot. 0007432 del 31-07-2026

Olevano sul Tusciano e verificato e validato dalla struttura tecnica del Comune di Acerno, ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023;

- Che in data 06.12.2024 veniva trasmessa la relativa candidatura;
- Che con Decreto Dirigenziale Regionale n.12 del 09.10.2025 veniva approvata la graduatoria complessiva dei progetti valutati, redatta secondo i criteri di cui all'art. 9 dell'Avviso;
- Che il progetto candidato dai Comuni di Acerno e Olevano sul Tusciano, identificato con CUP C77H24000960002, veniva utilmente collocato al n. 58 della citata graduatoria e quindi ammissibile a finanziamento;
- Che l'intervento veniva inserito nel Programma Triennale 2025/2027 annualità 2025, quest'ultimo approvato in uno al Bilancio di Previsione 2025/2027 con Deliberazione di Consiglio Comunale N.07 del 20/03/2025;
- Che, pertanto, con propria determinazione n. 137 del 31-10-2025, quale decisione a contrarre, si dava avvio alla procedura aperta di gara per l'affidamento in appalto dei lavori previsti nel richiamato progetto;
- Che con successivo bando – disciplinare di gara n. 2025/055 – CIG B921FB202D – pubblicato nelle forme di rito in data 17/11/2025 dalla Centrale Unica di Committenza "Sele – Picentini" (di cui il Comune di Acerno fa parte) si dava avvio alla fase di affidamento dei lavori, fissando il termine di scadenza per la presentazione telematica delle offerte tecnico-economiche (trattandosi di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), tramite la P.A.D. della CUC Sele – Picentini, alle ore 12.00 del giorno 19/12/2025;
- Che con determinazione della CUC Sele – Picentini n. 246 del 02/03/2026 veniva nominata la commissione giudicatrice di gara;
- Che con i verbali di gara n.1 del 08/04/2026, n.2, n.3 e n.4 del 06/05/2026, la commissione giudicatrice sopra richiamata ha stabilito la graduatoria di gara;

CONSIDERATO:

- Che la Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, competente in ordine ai progetti finanziabili ricompresi nell'elenco allegato al richiamato Decreto Dirigenziale Regionale n. 12 del 09.10.2025, non ha ad oggi provveduto alla formale ed effettiva ammissione a finanziamento del progetto candidato dai Comuni di Acerno e Olevano sul Tusciano, né ha fornito alcuna indicazione in ordine ai tempi e alle modalità di erogazione delle relative risorse, nonostante l'utile collocazione del progetto al n. 58 della graduatoria regionale;
- Che tale circostanza è sopravvenuta rispetto al momento di adozione degli atti di indizione della gara (determinazione a contrarre n. 137 del 31.10.2025) e non è in alcun modo imputabile né alla Stazione Appaltante né alla Centrale Unica di Committenza "Sele – Picentini", risolvendosi in un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'avvio del procedimento di affidamento;
- Che la mancanza attuale di una certa ed effettiva copertura finanziaria dell'intervento – il cui importo posto a base di gara non trova, né potrebbe ragionevolmente trovare, capienza nelle ordinarie risorse di bilancio del Comune di Acerno – non consente di impegnare l'Ente attraverso la conclusione del procedimento di appalto, che si sostanzia nell'aggiudicazione definitiva e nella successiva stipula del contratto d'appalto;
- Che, ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, l'assunzione di obbligazioni di spesa da parte dell'Ente è comunque subordinata alla previa esistenza di idonea copertura finanziaria, sicché l'eventuale prosecuzione della procedura fino all'aggiudicazione definitiva, in assenza di certezza sulle risorse necessarie, esporrebbe l'Amministrazione al rischio di assumere impegni privi di copertura, con conseguenti profili di responsabilità amministrativo-contabile in capo ai soggetti a vario titolo competenti;

Comune di Acerno n.prot. 0007432 del 31-07-2026

- Che il perdurare dell'incertezza sul finanziamento regionale integra, pertanto, sia un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto, sia una sopravvenuta ragione di interesse pubblico, tali da imporre una nuova ed attuale valutazione dell'interesse pubblico originario sotteso alla prosecuzione della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, di seguito richiamato;

- Che, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi coinvolti, la revoca della procedura costituisce la misura più idonea a contemperare l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera – allo stato non concretamente perseguibile per difetto di provvista finanziaria – con l'interesse, parimenti pubblico, al corretto ed efficiente impiego delle risorse dell'Ente e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nonché con l'interesse dei concorrenti a non rimanere ulteriormente ed indefinitamente vincolati agli effetti di una procedura che, allo stato, non è in grado di sfociare in un'aggiudicazione utilmente eseguibile;

- Che, in ogni caso, la procedura non è giunta all'aggiudicazione definitiva, essendosi la commissione giudicatrice limitata, con i verbali nn. 1, 2, 3 e 4 richiamati in premessa, alla sola formazione della graduatoria provvisoria di merito, con la conseguenza che in capo ai concorrenti non si è consolidata alcuna posizione di affidamento qualificato, e che il ricorso alla revoca in questa fase risulta pertanto proporzionato e recante il minor sacrificio possibile per gli interessi dei partecipanti alla procedura;

- Che la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere legittimo il ricorso alla revoca ex art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 delle procedure di affidamento allorché sopravvenga il difetto, anche solo parziale o dubbio, della copertura finanziaria dell'opera, e ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la procedura si trovi ancora nella fase endoprocedimentale di formazione della graduatoria e non sia quindi ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 giugno 2014, n. 14; Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6406; Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400; Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156);

RICHIAMATO l'art. 21-quinquies della L. 241/90, che testualmente recita "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti…omissis";

CONSIDERATO, altresì, che:

- per gli appalti decorrenti dal 01/01/2025, secondo le previsioni introdotte dal D.Lgs n.209/2024 (correttivo al D.Lgs 36/2023 – art. 11 dell'Allegato II.4) in materia di calcolo dell'efficienza decisionale, il tempo massimo che deve intercorrere tra il termine per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto è di 160 giorni naturali e consecutivi;

- tale termine di 160 giorni, decorrente dal 19/12/2025 (data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte), risulta già interamente spirato in data 28/05/2026, sicché, indipendentemente dalle assorbenti ragioni sopra esposte in ordine al difetto di copertura finanziaria, la conclusione del procedimento di affidamento nei termini di efficienza prescritti dalla legge risulta comunque, allo stato, preclusa; che pertanto la revoca della procedura, anziché una sua indefinita sospensione in attesa di riscontri regionali privi di termine certo, costituisce la scelta più coerente con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990 e all'art. 97 della Costituzione;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 36/2023 e s.m.i.;

Comune di Acerno n.prot. 0007432 del 31-07-2026

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. Quanto espresso nella premessa e narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente trascritto;

2. **Di revocare,** per le motivazioni esposte in narrativa, la procedura di gara n. 2025/055 – **CIG B921FB202D** – pubblicata in data 17/11/2025 dalla Centrale Unica di Committenza "Sele – Picentini" per conto del Comune di Acerno (Stazione Appaltante), afferente l'appalto di esecuzione mediante procedura aperta dei lavori di "messa in sicurezza dei tratti stradali della S.R. ex S.S. 164 e della S.P. 428 – **CUP C77H24000960002**" e, per l'effetto, revocare le propria decisione a contrarre n.137 del 31/10/2025 e n. 143 del 05/11/2025, i verbali della commissione giudicatrice di gara richiamati in premessa nonché tutti gli atti presupposti e successivi afferenti la procedura di gara di cui trattasi, ribadendo che per tale procedura non è intervenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva;

3. **Di trasmettere** copia della presente determinazione alla C.U.C. "Sele – Picentini" per i consequenziali adempimenti di competenza;

4. **Di trasmettere,** altresì, la presente determinazione, in originale, al Responsabile dell'Area Finanziaria ed al Responsabile dell'Area Amministrativa, per i rispettivi e successivi adempimenti di competenza;

5. **Di pubblicare,** a mezzo del competente ufficio del Messo Comunale, la presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Acerno;

6. **Di dare atto,** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

7. **Di dare luogo** agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. n.33/2013;

8. **Di dare atto** che l'esecutività del presente atto è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Salvatore Michele

Comune di Acerno n.prot. 0007432 del 31-07-2026

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del TUEL adottato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile dando atto della copertura finanziaria della spesa in base alla seguente registrazione contabile:

Un originale della presente viene trattenuto agli atti di questo servizio per le registrazioni di competenza

Acerno, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Amalia Perla

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 626 del Registro Pubblicazioni

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 28-07-2026 al 12-08-2026, ovvero per giorni 15.

Acerno, lì 28-07-2026 L'Addetto alla Pubblicazione
VALERIO FRASCA

Comune di Acerno n.prot. 0007432 del 31-07-2026